

Codice di comportamento

Premessa

Il presente "Codice di Comportamento" viene adottato da Italmobiliare S.p.A. in applicazione delle disposizioni attuative del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, art. 114, 7° comma, emanate dalla CONSOB nell'ambito del proprio "Regolamento Emittenti".

Esso disciplina l'informativa da fornire alla Società, alla CONSOB ed al mercato in occasione di operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni, a qualsiasi titolo effettuate per conto proprio dai 'Soggetti rilevanti', connesse agli strumenti finanziari di cui all'art. 2.

Le disposizioni del "Codice di Comportamento" sono inderogabili e, pertanto, a tutti i 'Soggetti rilevanti' ne è richiesta la puntuale applicazione.

Art. 1

Soggetti rilevanti

- 1) Ai fini del presente "Codice di Comportamento" devono intendersi 'Soggetti rilevanti':
 - a) i componenti il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale, il Direttore generale di Italmobiliare S.p.A.;
 - b) i componenti gli organi di amministrazione e di controllo nonché i soggetti che svolgono funzioni di direzione in una società controllata, direttamente o indirettamente, da Italmobiliare S.p.A., se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale di Italmobiliare S.p.A. come risultante dall'ultimo bilancio approvato;
 - c) chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'art. 118 della Delibera CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971, pari almeno al 10% del capitale sociale di Italmobiliare S.p.A. rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla Italmobiliare S.p.A.
- 2) Il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato delle informazioni - di cui al successivo art. 3 - predispone e mantiene aggiornato l'elenco nominativo dei 'Soggetti rilevanti' di cui al 1° comma.

Art. 2

Operazioni soggette all'obbligo di comunicazione

I 'Soggetti rilevanti' sono tenuti ad informare Italmobiliare S.p.A. delle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio, aventi ad oggetto:

- a) azioni emesse da Italmobiliare S.p.A.;
- b) strumenti finanziari collegati alle azioni emesse da Italmobiliare S.p.A., intendendosi per tali:
 - b.1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere azioni emesse da Italmobiliare S.p.A.;
 - b.2) gli strumenti finanziari di debito convertibili in azioni emesse da Italmobiliare S.p.A. o scambiabili con esse;
 - b.3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni emesse da Italmobiliare S.p.A. richiamati dal D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, art. 1, 3° comma;
 - b.4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;
 - b.5) le azioni quotate in mercati regolamentati italiani emesse da società controllate da Italmobiliare S.p.A. e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate;

-
- b.6) le azioni non quotate emesse da società controllate, direttamente e indirettamente da Italmobiliare S.p.A., quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale di Italmobiliare S.p.A. medesima, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, nonché gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate.
- 2) Ai fini di quanto stabilito al comma precedente:
- a) si tiene conto delle operazioni compiute:
- a.1) da ciascun '*Soggetto rilevante*';
- a.2) dal coniuge non separato legalmente, dai figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, dai genitori, dai parenti e dagli affini dei '*Soggetti rilevanti*';
- a.3) dalle persone giuridiche, dalle società di persone e dai trust in cui un '*Soggetto rilevante*' o una delle persone indicate alla lettera a.2) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- a.4) dalle persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un '*Soggetto rilevante*' o da una delle persone indicate alla lettera a.2);
- a.5) dalle società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un '*Soggetto rilevante*' o di una delle persone indicate alla lettera a.2);
- a.6) dai trust costituiti a beneficio di un '*Soggetto rilevante*' o di una delle persone indicate alla lettera a.2).
- b) non sono da comunicare:
- b.1) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga 5.000 euro entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono da comunicare le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori 5.000 euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
- b.2) le operazioni effettuate tra il '*Soggetto rilevante*' e le persone ad esso strettamente legate;
- b.3) le operazioni effettuate da Italmobiliare S.p.A. e da società controllate.
- c) L'importo indicato alla lettera b.1) del presente comma, è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun '*Soggetto rilevante*' e quelle effettuate per conto delle persone strettamente legate a tali soggetti.

Art. 3

Soggetto preposto all'attuazione del "Codice di Comportamento"

- 1) Il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione alla CONSOB ed al mercato delle informazioni previste all'art. 2 ('Soggetto preposto') è individuato nella persona che ricopre, in Italmobiliare S.p.A., la funzione di "Direttore Affari Societari" ovvero, in sua assenza, in un dirigente della "Direzione Affari Societari" della società controllata Italcementi S.p.A.
- 2) Ogni comunicazione tra i '*Soggetti rilevanti*' ed il '*Soggetto preposto*' può essere compiuta per posta, per fax, per e-mail o per consegna *brevi manu* mediante trasmissione della prescritta dichiarazione, entro i termini indicati all'art. 4, 1° e 2° comma:

• al seguente indirizzo postale:

Spett.

ITALMOBILIARE S.p.A.

Via Borgonuovo, 20

20121 - Milano

all'attenzione del Direttore Affari Societari

ovvero

- al seguente numero di fax: +39 02 290.24.318

ovvero

- al seguente indirizzo di posta elettronica:

itm@italmobiliare.it

Art. 4

Obblighi di comunicazione dei *'Soggetti rilevanti'*

- 1) I *'Soggetti rilevanti'* indicati all'art. 1, 1° comma, lett. a) e b), sono tenuti ad informare Italmobiliare S.p.A. delle operazioni di cui all'art. 2, 1° comma - purché eccedenti, anche in via cumulativa il limite indicato all'art. 2, 2° comma, lett. b.1) - entro il quarto giorno di mercato aperto successivo a quello dell'operazione che ha comportato il superamento di tale limite.
- 2) I *'Soggetti rilevanti'* indicati all'art. 1, 1° comma, lett. c), sono tenuti ad informare Italmobiliare S.p.A. delle operazioni di cui all'art. 2, 1° comma - purché eccedenti, anche in via cumulativa il limite indicato all'art. 2, 2° comma, lett. b.1) - entro il tredicesimo giorno del mese successivo a quello dell'operazione che ha comportato il superamento di tale limite.
- 3) Ai fini del superamento della soglia che determina l'obbligo di segnalazione si procede alla somma aritmetica degli importi relativi a tutte le operazioni effettuate, cumulando fra di loro le operazioni di cui all'art. 2, 1° comma, lett. a) e b) compiute dai soggetti indicati all'art. 2, 2° comma, lett. a).
- 4) I *'Soggetti rilevanti'* dovranno inviare le comunicazioni previste ai commi precedenti mediante compilazione e sottoscrizione di moduli conformi allo "Schema di comunicazione", allegato al presente "Codice di Comportamento" - 'Allegato 1'.
- 5) Le comunicazioni di cui al comma precedente dovranno essere inviate da ciascun *'Soggetto rilevante'*, nel rispetto dei termini indicati, al *'Soggetto preposto'*.

Art. 5

Comunicazioni da parte dei *'Soggetti rilevanti comuni'* ad Italmobiliare S.p.A. ed Italcementi S.p.A.

In virtù del coordinamento tra il presente Codice di comportamento ed analogo Codice della controllata Italcementi S.p.A., come in appresso indicato all'art. 10, i soggetti considerati *'rilevanti'* sia per Italmobiliare S.p.A. che per Italcementi S.p.A. (cd. *'Soggetti rilevanti comuni'*) sono tenuti ad indirizzare le loro comunicazioni riguardanti le sole operazioni compiute sui titoli di cui all'art. 2, 1° comma, lett. b.5), solo alla società controllata Italcementi S.p.A.

Art. 6

Limiti al compimento delle operazioni da parte dei *'Soggetti rilevanti'*

- 1) I *'Soggetti rilevanti'*, dovranno astenersi dal compiere le operazioni previste all'art. 2, 1° comma:
 - sugli strumenti finanziari emessi dalla società controllata quotata Italcementi S.p.A.:
 - nei 30 giorni solari precedenti il Consiglio di amministrazione di Italcementi S.p.A. chiamato ad approvare il bilancio dell'esercizio e la relazione semestrale ivi compreso il giorno in cui si tiene la riunione;

-
- nei 15 giorni solari precedenti il Consiglio di amministrazione di Italcementi S.p.A. chiamato ad approvare le relazioni periodiche trimestrali, ivi compreso il giorno in cui si tiene la riunione.
 - sugli strumenti finanziari quotati emessi da Italmobiliare S.p.A.
 - nei 30 giorni solari precedenti il Consiglio di amministrazione di Italmobiliare S.p.A. chiamato ad approvare il bilancio dell'esercizio e la relazione semestrale ivi compreso il giorno in cui si tiene la riunione;
 - nei 15 giorni solari precedenti il Consiglio di amministrazione di Italmobiliare S.p.A. chiamato ad approvare le relazioni periodiche trimestrali, ivi compreso il giorno in cui si tiene la riunione.

Art. 7

Obblighi di comunicazione della Società

- 1) Italmobiliare S.p.A. comunica alla CONSOB e pubblica, con le modalità previste dalla Delibera CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971, art. 66, 2° e 3° comma, le informazioni ricevute ai sensi dell'art. 4, 1° e 2° comma, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento.
- 2) In occasione della diffusione al mercato delle informazioni di cui al presente "Codice di comportamento", la Società, contestualmente, provvederà anche ad inserire le medesime nel proprio sito Internet.

Art. 8

Trattamento dei dati

La mancata comunicazione di diverse o contrarie indicazioni da parte del '*Soggetto rilevante*', trascorsi 10 giorni dal ricevimento del presente Codice, sarà intesa come rilascio ad Italmobiliare S.p.A. del consenso per mantenere, in apposito e riservato archivio cartaceo e/o informatico, le informazioni dalla stessa ricevute al solo fine di adempiere alla normativa regolamentare emanata dalla CONSOB.

Art. 9

Inosservanza delle regole di comportamento

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nel presente Codice comporta le responsabilità di cui alla vigente normativa.

Art. 10

Coordinamento con la società controllante

- 1) Il Codice di comportamento di Italcementi S.p.A. disciplina l'informativa da fornire alla Società, e da questa alla CONSOB ed al pubblico, riguardo alle operazioni di cui all'art. 2, 1° comma, lett. b.5) compiute dai propri '*Soggetti rilevanti*'.
- 2) Di conseguenza, gli obblighi informativi sulle operazioni di cui all'art. 2, 1° comma, lett. b.5), assolti da un '*Soggetto rilevante comune*' nei confronti di Italcementi S.p.A., e da questa alla CONSOB ed al pubblico, saranno da considerarsi compiuti anche ai sensi delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento adottato da Italmobiliare S.p.A.

Schema di comunicazione

(ai sensi dell'articolo 152-octies, comma 7)

1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE				
1.1 DATI ANAGRAFICI				
SE PERSONA FISICA				
Cognome		Nome		Sesso *
Codice fiscale *	Data di nascita (gg/mm/aaaa) *	Comune di nascita *	Provincia di nascita *	Stato di nascita *
Domicilio per la carica *				
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST				
Ragione sociale				
Codice fiscale *		Forma giuridica *		Data di costituzione (gg/mm/aaaa) *
Sede legale *				

1.2. NATURA DEL RAPPORTO CON L'EMITTENTE QUOTATO	
c.1) Soggetto che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato	S/N
c.2) Dirigente che ha regolare accesso a informazioni privilegiate e detiene il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato	S/N
c.3) Soggetto che svolge le funzioni di cui al punto c.1) o c.2) in una società controllata, dall'emittente quotato	S/N
c.4) Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale dell'emittente quotato o soggetto che controlla l'emittente quotato	S/N

2. EMITTENTE QUOTATO	
Ragione sociale	Codice fiscale *

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio sia effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati (che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di quest'ultima)

3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI				
3.1. NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI				
Persona rilevante				S/N
Persona fisica strettamente legate ad un soggetto rilevante (coniuge non separato legalmente, figlio, anche del coniuge, a carico, genitore, parente o affine convivente)				S/N
Persona giuridica, società di persone o trust strettamente legata ad un soggetto rilevante o ad una persona fisica di cui al punto precedente				S/N
3.2 DATI ANAGRAFICI ¹				
SE PERSONA FISICA				
Cognome		Nome		Sesso *
Codice fiscale *	Data di nascita (gg/mm/aaaa) *	Comune di nascita *	Provincia di nascita *	Stato di nascita *
Residenza anagrafica				
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST				
Ragione sociale				
Codice fiscale *		Forma giuridica *		Data di costituzione (gg/mm/aaaa) *
Sede legale *				

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

4. OPERAZIONI

SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI COLLEGATE

Data	Tipo operazione ²	Codice ISIN ³	Denominazione titolo	Tipo strumento finanziario ⁴	Quantità	Prezzo (in €) ⁵	Controvalore (in €)	Modalità dell'operazione ⁶	Note
Totale controvalore sezione A (in €)									

SEZIONE B): RELATIVA AGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI ALLE AZIONI DI CUI ALL'ART. 152-sexies, comma 1, lett. b1, b3

Data	Tipo operaz. ⁷	Tipo strum. finanziario collegato ⁸	Tipo facoltà ⁹	Strumento finanziario collegato		Azione sottostante		Investimento/disinvestimento effettivo			Investimento/disinvestimento potenziale (nozionale)			Data scadenza	Note
				Cod. ISIN ¹⁰	Denominazione ¹¹	Cod. ISIN	Denominazione ¹²	Quantità	Prezzo (in €) ⁵	Controv. (in €)	Quantità del sottostante	Prezzo d'esercizio o regolamento (in €)	Controv. (in €)		
Totale controvalore potenziale sezione B (in €)															
Totale controvalore sezione A + sezione B (in €)															

NOTE

- Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1
- Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l'esercizio di strumenti finanziari collegati
 A = acquisto
 V = vendita
 S = sottoscrizione
 X = scambio
- Il codice ISIN deve sempre essere indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)

-
- 4 Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione:
- AZO = azioni ordinarie
 - AZP = azioni privilegiate
 - AZR = azioni di risparmio
 - QFC = quote di fondi chiusi quotati
 - EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni
 - OBCV = obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni
- 5 Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso tipo (vedi nota 2) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. per un'obbligazione quotata sotto alla pari ad un prezzo di 99 indicare 0,99, mentre se quotata sopra alla pari ad un prezzo di 101 indicare 1.01)
- 6 Indicare l'origine dell'operazione:
- MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano
 - MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero
 - FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi
 - CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni
 - ESE-SO = transazione sul mercato a seguito dell'esercizio di *stock option/stock grant*
 - ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (*future, swap*)
 - ESE-DI = esercizio di diritti (*warrant/covered warrant/securitised derivatives/diritti*)
- 7 Indicare la tipologia di operazione:
- A = acquisto
 - V = vendita
 - S = sottoscrizione
- 8 Indicare la tipologia di strumento finanziario:
- W = warrant
 - OBW = obbligazione cum warrant
 - SD = securitised derivative
 - OPZ = opzione
 - FUT = future
 - FW = forward (contratti a termine)
 - OS = obbligazione strutturata
 - SW = swap
 - DIR = diritti
- 9 Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni):
- CE = call European style
 - PE = put European style
 - CA = call American style
 - PA = put American style
 - AL = altro (dettagliare in nota)
- 10 Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento finanziario non abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)
- 11 Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni
- 12 Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione)